

COMUNE DI SOLEMINIS



# COMUNE DI SOLEMINIS

PROVINCIA DI CAGLIARI

VIA CHIESA, 18 C.A.P. 09040 TEL. 070-749900 FAX 070-749050 –C.F.80005100922

E-MAIL: [comune.soleminis@libero.it](mailto:comune.soleminis@libero.it)

SITO INTERNET: <http://www.comune.soleminis.ca.it>

## **REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER LE PARI OPPORTUNITÀ TRA DONNA E UOMO**

Allegato alla delibera C.C. n. 14 del 29.07.2015

## **Art. 1 Finalità**

1. In attuazione del principio di parità sancito dall'art. 3 della Costituzione Italiana e dalle leggi di parità, è istituita la Commissione per le Pari Opportunità tra Donna e Uomo per la rimozione degli ostacoli che di fatto costituiscono discriminazione diretta o indiretta nei confronti delle donne, per valorizzare la differenza di genere e per favorire le condizioni di riequilibrio della rappresentanza tra uomo e donna in tutti i luoghi decisionali del territorio comunale.
2. La Commissione ha sede presso il Comune ed è organo consultivo e di proposta del Consiglio e della Giunta relativamente alle questioni che direttamente o indirettamente riguardano i soggetti sopra menzionati.
3. La Commissione esercita le sue funzioni in piena autonomia operando anche per un raccordo con amministratori e consiglieri comunali, con le donne elette nelle istituzioni, con i movimenti e le associazioni femminili presenti sul territorio.

## **Art. 2 Compiti**

1. Sulla base della disposizione n. 635/84 del Consiglio della Comunità Europea e della legge n.125 del 10 Aprile 1991, la Commissione promuove e favorisce l'adozione di azioni positive per raggiungere le suddette finalità.
2. La Commissione Pari Opportunità ha il compito di favorire la conoscenza della normativa e delle politiche riguardanti le donne, di dare espressione alla differenza di genere e valorizzazione alle esperienze delle donne, attraverso funzioni di sostegno, confronto, consultazione progettazione e proposta nei confronti del Consiglio Comunale.
3. La Commissione, in particolare, persegue gli obiettivi di:  
ricerca sulla condizione femminile nell'ambito comunale;  
valutare lo stato attuazione nel Comune delle leggi statali e regionali nei riguardi della condizione femminile;
  - a) promuove iniziative dirette a sviluppare la cultura delle pari opportunità;
  - b) raccoglie e diffonde informazioni riguardanti la condizione femminile e dei soggetti deboli, assicurando agli stessi un permanente dibattito e promuovendo un migliore utilizzo delle fonti di informazioni esistenti;
  - c) opera per la rimozione di ogni forma di discriminazione rilevata o denunciata, soprattutto in materia di lavoro e di impiego della donna;
  - d) promuovere la partecipazione delle donne alla vita politica e alla gestione della pubblica Amministrazione;
  - e) promuove una adeguata presenza femminile nelle nomine di competenza del Comune;
  - f) favorisce la creazione di sinergie e reti fra realtà e luoghi femminili.

## **Art. 3 Composizione e durata**

1. La Commissione è composta di non oltre 10 membri, oltre i membri di diritto, nel modo seguente:
  - a) È componente di diritto della Commissione il Sindaco o suo delegato oltre alle consigliere elette nel Consiglio Comunale.
  - b) Un numero massimo di due donne, scelte con il criterio della maggiore rappresentatività rispetto alle tematiche delle Pari Opportunità della differenza di

genere fra le appartenenti a gruppi o associazioni femminili presenti sul territorio che ne facciano richiesta;

c) Un numero massimo di tre donne che possiedono competenze ed esperienze relativamente alla pari opportunità e alla differenza di genere, nei vari campi del sapere (giuridico, economico, politico, sociologico, psicologico, storico, sanitario, artistico, del lavoro sia sindacale che imprenditoriale, della formazione professionale, ecc) e nei vari ambiti di intervento riconducibili alle funzioni e ai compiti della Commissione;

2. A tal fine le candidature, corredate da curriculum dal quale risultino le specifiche competenze ed esperienze in materia di problematiche femminili, debbono pervenire al Sindaco su apposita istanza entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione del bando

3. Le componenti della Commissione sono scelte in base alla valutazione in merito alla competenza ed esperienza nel campo, formulando una graduatoria da utilizzare in caso di sostituzioni.

4. Le candidature saranno esaminate da un gruppo di lavoro composto dal Sindaco, e dai Capigruppo Consiliari, che proporrà al Sindaco, a cui compete la nomina, una graduatoria formulata secondo quanto esposto al comma successivo.

I criteri utilizzati per la scelta delle persone da nominare quali componenti la Commissione Per Le Pari Opportunità devono tener conto della specifica cultura di genere acquisita attraverso attività scientifica, professionale, di partecipazione nell'associazionismo femminile; garantendo inoltre una presenza equilibrata dei vari campi di competenza del mondo del lavoro produttivo e professionale, di quello socio-sanitario e assistenziale, scolastico, istituzionale e politico, della comunicazione, della cultura, della famiglia e, per quanto possibile, la rappresentatività di tutte le fasce d'età.

5. Le componenti della Commissione restano in carica fino alla scadenza del Consiglio Comunale.

6. Ciascun componente la Commissione cessa dalla carica al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

a dimissioni;

b impedimento permanente o decesso;

c. assenza per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, alle riunioni della Commissione;

Al verificarsi di uno dei casi sopra indicati, la Commissione inoltrerà comunicazione scritta al Sindaco per il successivo espletamento delle modalità di sostituzione.

#### **Art. 4 Funzionamento della Commissione**

1. La Commissione nella sua prima riunione convocata dal Sindaco elegge a maggioranza delle proprie componenti la Presidente e una Vicepresidente che ne costituiscono l'Ufficio di Presidenza.

2. La Presidente, rappresenta la Commissione, la convoca e presiede le sedute indicando gli argomenti da trattare; la Vice Presidente coadiuva la Presidente e la sostituisce a tutti gli effetti in caso di assenza o impedimento;

3. La convocazione della Commissione può essere altresì richiesta da un quinto delle sue componenti. La Commissione si riunisce almeno tre volte l'anno.

4. Per la validità delle riunioni della Commissione è necessaria in prima convocazione la presenza della metà dei componenti e le decisioni sono assunte a maggioranza delle votanti.

In seconda convocazione è sufficiente la presenza di un terzo delle componenti e le decisioni sono assunte a maggioranza delle votanti.

5. La convocazione deve avvenire mediante l'invio dell'ordine del giorno almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione; nei casi di urgenza almeno 24 ore prima.

L'invio deve essere effettuato tramite e-mail a tutti i componenti del Consiglio Comunale.

6. Le sedute sono pubbliche. Ai lavori della Commissione in base agli argomenti trattati, possono essere invitati a partecipare, a titolo consultivo, componenti della Giunta e del Consiglio Comunale.

7. Le decisioni della Commissione sono assunte a voto palese, salvo che la Commissione stessa decida di procedere a voto segreto, su richiesta di un quinto delle presenti. È richiesto il voto favorevole della maggioranza delle componenti per la modifica del presente regolamento.

Delle sedute della Commissione viene redatto un sommario verbale che deve essere inviato tramite e-mail a ciascun componente del Consiglio Comunale;

8. Il funzionamento della Commissione Pari Opportunità compreso lo svolgimento dei compiti di segreteria, è garantito con personale comunale.

#### **Art. 5 Programma di Attività e relazione annuale**

1. La Commissione può determinare l'articolazione delle sue attività per gruppi di lavoro, le cui proposte devono ottenere l'approvazione della Commissione. Ai gruppi di lavoro possono essere invitati a partecipare, a titolo consultivo e su designazione della Commissione anche rappresentanti esterni alla Commissione e al Consiglio Comunale.

2. La Commissione propone al Consiglio Comunale un programma annuale di attività, con l'indicazione dei riflessi finanziari, nonché eventuali aggiornamenti annuali.

3. La Commissione inoltre, entro il 31 marzo di ogni anno invia al Sindaco una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, corredata da osservazioni e proposte.

Il Sindaco provvederà a sottoporre la relazione stessa al Consiglio Comunale, per la presa d'atto, nella prima seduta utile successiva.

#### **Art. 6 Rapporti di Collaborazione**

1. La Commissione sviluppa rapporti di collaborazione con gli organismi preposti alla realizzazione della parità e delle pari opportunità a livello provinciale, regionale, nazionale ed internazionale; in particolare:

a. Con le Consulte Pari Opportunità dei Comuni della Provincia;

b. Con la Consulta Pari Opportunità della Provincia;

c. Con la Consulta Regionale per le pari opportunità istituita presso il Consiglio Regionale;

d. Con la Consulta Nazionale Pari Opportunità e con analoghi organismi a tutela delle Pari Opportunità istituiti presso l'Unione Europea;

e. Con gli istituti di ricerca e le Università anche sulla base di apposite convenzioni.

#### **Art. 7 Oneri finanziari e personale**

1. Gli oneri finanziari per l'attività della Commissione gravano su apposito capitolo del bilancio comunale. A tal fine la Presidente della Consulta presenterà almeno 45 giorni prima

del termine di legge per l'approvazione del bilancio, un programma annuale di attività, corredato da un preventivo di spesa.

2. Il finanziamento della Commissione è garantito con strumenti adeguati, come per le altre commissioni consiliari: le funzioni di segretario saranno svolte da un componente della Commissione nominato di volta in volta dal Presidente della Commissione.

3. Gli uffici comunali collaborano con la Commissione su richiesta della stessa e su problemi di reciproco interesse e in base alle disposizioni adottate.

4. Le componenti la Commissione partecipano ad ogni seduta plenaria gratuitamente.